

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA DI PROMOZIONE SOCIALE "Social Innovation Teams Polito"

Articolo 1 – Denominazione, durata e sede

È costituita l'associazione studentesca denominata "Social Innovation Teams Polito" in breve "SITPolito", di seguito denominata associazione. La durata prevista dell'associazione è a tempo indeterminato. La sede dell'associazione è in Via Pollenzo 53, CAP 10141, nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e al Politecnico di Torino.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione è apartitica, acconfessionale e senza scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

La finalità dell'associazione è quella di contribuire allo sviluppo dell'innovazione sociale individuando e gestendo iniziative all'interno del Politecnico di Torino e della città di Torino, con la possibilità di spaziare a livello regionale, nazionale e anche internazionale. A questo scopo l'associazione organizza e incentiva attività quali lo sviluppo di idee su progetti sociali e di sostenibilità, advocacy e sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, promuove attività didattiche e culturali per creare opportunità di integrazione e socializzazione fra gli studenti.

Articolo 3 – Categorie di Soci

L'associazione è composta da Soci ed il loro numero è illimitato. Possono presentare domanda tutte le persone fisiche che possiedano i seguenti requisiti:

- sia studente del Politecnico di Torino.
- si impegni a contribuire in maniera attiva e continuativa ai progetti e alle attività dell'associazione, condivida ed accetti i contenuti, gli scopi, lo spirito e i principi del presente Statuto. Tale impegno deve essere a titolo gratuito, per lo sviluppo di progetti e di attività dell'associazione o di chi essa è tramite.

I Soci si dividono in:

Soci Fondatori: sono coloro che si sono fatti carico di costituire l'associazione.

Soci Ordinari: sono coloro i quali sono stati correttamente ammessi all'associazione e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

È data facoltà di mantenere e/o ricevere la qualifica di Socio per laureati del Politecnico di Torino o di studenti di altri Atenei a patto che essi rispettino gli impegni precedentemente elencati, alla lettera b. La somma di questi non deve violare il regolamento per il riconoscimento delle associazioni studentesche del Politecnico di Torino.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso a Socio dell'associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, mediante l'apposita modulistica compilata, dichiarando di attenersi al presente statuto, al Regolamento Interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico o altro.

Il Consiglio Direttivo deve approvare l'ammissione del nuovo Socio entro 30 giorni. Il diniego va motivato. In caso di motivato diniego, il soggetto interessato potrà proporre appello all'Assemblea.

I nuovi Associati sono tenuti al registro secondo le regole in vigore al momento della domanda e vengono riportati in un apposito Registro dei Soci Ordinari custodito nella sede dell'associazione.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei Soci



Associazione studentesca di promozione sociale "Social Innovation Teams Polito" - STATUTO

Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

I Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci e votare e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi devono svolgere la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Gli aderenti devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione del Socio

I Soci cessano di appartenere all'associazione:

a) quando perdono la qualifica di studente del Politecnico di Torino, salvo i casi previsti dal presente Statuto come da Articolo 3 del presente Statuto.

b) per recesso espresso con dimissione presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e possiedono effetto immediato;

c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo dai due terzi dei suoi membri per gravi motivi quali comportamenti e attività in contrasto con le finalità ed i principi dell'associazione o per protratta mancata partecipazione alle attività associative. L'associato escluso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, potrà proporre appello all'Assemblea, mediante lettera inviata al Presidente.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Presidente,
- il Segretario,
- il Coordinatore Strategico,
- l'ufficio di Presidenza, composto da Presidente, segretario e Coordinatore Strategico,
- il Consiglio Direttivo, composto dall'ufficio di Presidenza e dai responsabili delle Divisioni.

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono svolte a titolo gratuito e hanno durata annuale, salvo rinnovo.

Articolo 8 – Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci validamente iscritti all'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno contenente l'ordine del giorno dei lavori. Tale Assemblea deve avere luogo entro il quindicesimo giorno di marzo.

I compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento Interno e le sue variazioni;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



Articolo 9 – Assemblea straordinaria dei Soci

È convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci qualora:

- a) due terzi del Consiglio Direttivo lo reputino necessario,
- b) due terzi dei Soci ne facciano richiesta per presentare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo questioni inerenti l'associazione, richiesta di espulsione di un Socio e/o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo e richiesta appello da un Socio espulso.

All'Assemblea Straordinaria vige lo stesso regolamento dell'Assemblea dei Soci. Eccezione fatta per lo scioglimento del Consiglio Direttivo, modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione su decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con una maggioranza di due terzi dei Soci.

Articolo 10 – Regolamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è regolarmente costituita da almeno il trenta per cento (30%); in terza convocazione da qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Coordinatore Strategico; in mancanza, da persona designata dai presenti.

Ogni delibera approvata dall'Assemblea sono riassunte nell'apposito Libro dei Verbali redatto dal segretario. Tutti i Soci regolarmente iscritti hanno diritto di voto.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre ed è formato dai Soci eletti con regolare votazione dell'Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo si costituisce l'Ufficio di Presidenza, costituito da Presidente, Coordinatore Strategico e Segretario con funzioni di Tesoriere, gestore del Libro Verbale e gestore del Registro dei Soci, e dai Responsabili di ogni Divisione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

Articolo 12 – Modalità di votazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera:

- a) a maggioranza dei due terzi l'espulsione di Soci
- b) a maggioranza assoluta sull'ammissione di nuovi Soci e su tutte le altre questioni.

Nel caso in cui un Consigliere non possa esser presente alla votazione, può delegare al voto un altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Articolo 14 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il

conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 15 – Autonomia delle Associazioni

L'associazione, in piena autonomia, disciplina le proprie modalità di funzionamento nel rispetto di quanto proposto dal regolamento per la costituzione dell'albo delle associazioni studentesche e per il finanziamento delle iniziative culturali e sociali degli studenti.

Articolo 16 - Origine contributi

L'associazione può ricevere contributi per svolgere le attività inerenti al proprio scopo sociale dal Politecnico di Torino, da enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni.

Articolo 17 – Modifiche allo Statuto

Tramite l'Assemblea Straordinaria dei Soci si potranno apportare modifiche su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci. Questo articolo non può essere modificato. Le modifiche allo statuto devono essere comunicate in tempo utile ai Soci dell'associazione e al Politecnico di Torino. La modifica dello statuto deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei Soci.

Articolo 18 – Modalità di scioglimento dell'associazione

Pur essendo prevista una durata illimitata dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata appositamente dal Consiglio stesso, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione. Tale delibera è valida se approvata dai due terzi dei Soci. Lo scioglimento ha effetto immediato.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Registro dei Soci

Il Registro dei Soci si propone di tenere memoria dei nominativi dei Soci che hanno aderito all'associazione e ne hanno rispettato i propositi statutari.

Tutti i Soci hanno il diritto ad avere il loro nome inserito nel Registro dei Soci.

Articolo 20 – Disposizioni finali

In caso di conflitto tra Statuto e Regolamento, lo Statuto prevale.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Torino, 4 Dicembre 2016

Il Presidente, Giuliano Sansone Giuliano Sansone